

## ACCERTAMENTO

## ***Collaborazione e diritto al silenzio: la Consulta ridisegna i confini delle preclusioni istruttorie***

di Angelo Ginex

OneDay Master

**Prevenzione fenomeni evasivi, estensione del contraddittorio preventivo e altre novità relative all'accertamento**

Scopri di più

La [pronuncia n. 137/2025](#) del 28 luglio 2025 della **Corte Costituzionale** rappresenta una tappa significativa nel percorso evolutivo del diritto tributario. Il tema centrale è l'equilibrio tra il **dovere di collaborazione del contribuente e il suo diritto al silenzio**, nel quadro delle **indagini amministrative** e del processo tributario.

La Consulta, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'[art. 32, D.P.R. n. 600/1973](#), ha confermato la costituzionalità del sistema delle **preclusioni istruttorie**, ma ha introdotto **limiti sostanziali** alla loro applicazione con l'intento di evitare che si traducano in un indebito sacrificio del diritto di difesa garantito dall'[art. 24, Costituzione](#).

Nel caso esaminato, il contribuente non aveva risposto a una **richiesta di documenti da parte dell'Agenzia delle Entrate** in relazione alla **plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile**. L'ufficio aveva, quindi, applicato la **norma che preclude l'utilizzo in giudizio dei documenti non tempestivamente prodotti**, salvo prova di un impedimento incolpevole.

La Corte Costituzionale, pur ritenendo legittima la *ratio* del **meccanismo preclusivo**, ha precisato che esso **non** può assumere una **funzione "punitiva" o "afflittiva"**, pena la violazione dei **principi di proporzionalità e ragionevolezza**. Le preclusioni, dunque, sono ammesse solo nella misura in cui garantiscano **l'efficienza dell'azione amministrativa** senza ledere i diritti fondamentali del contribuente.

Difatti, uno dei punti più rilevanti della sentenza riguarda il **rapporto tra il dovere di collaborazione** - che si traduce nell'obbligo di fornire informazioni e documenti utili all'accertamento - e il **diritto del contribuente a non autoincriminarsi**.

La Corte, dunque, ha riconosciuto espressamente che il **diritto al silenzio** rientra nel **nucleo essenziale** delle **garanzie difensive anche in ambito tributario**, in quanto espressione del **principio di autodeterminazione e del giusto processo** (art. 6, CEDU). Di conseguenza, l'Amministrazione **non** può imporre un **obbligo assoluto di risposta** quando le **informazioni**

richieste possano tradursi in **un'ammissione di responsabilità fiscale o penale**. In tali casi, l'inerzia del contribuente **non può comportare effetti preclusivi automatici**, ma deve essere valutata alla luce delle circostanze concrete.

Ancora, la Corte ha qualificato le **preclusioni** previste dall'[art. 32, D.P.R. n. 600/1973](#), come strumenti di razionalizzazione del procedimento, **non come sanzioni in senso proprio**. Esse non operano in modo generalizzato, ma devono essere **circoscritte** ai casi in cui **l'omissione** del contribuente risulti **ingiustificata e tale da ostacolare l'accertamento**.

Ne consegue che la **mancata produzione di documenti favorevoli** non può precluderne l'utilizzo in giudizio, a meno che l'omissione non sia frutto di **dolo o colpa grave**. Allo stesso modo, la Corte ha precisato che **il diritto al silenzio** non copre condotte elusive o reticenti che mirano a ostacolare il controllo fiscale.

La pronuncia, dunque, ha delineato una **zona intermedia tra collaborazione e autodifesa**: il contribuente deve cooperare in **buona fede**, ma conserva la **facoltà di non rispondere** a richieste che comportino la propria **autoaccusa**.

Inoltre, la Consulta ha richiamato la giurisprudenza della **Corte europea dei diritti dell'uomo**, che ha esteso la tutela del **diritto al silenzio** anche ai **procedimenti di natura amministrativa con finalità punitiva**. Di contro, in ambito nazionale, la Corte ha richiamato la [sentenza n. 84/2021](#), nella quale era stata censurata una **preclusione analoga** in assenza di adeguate tutele procedurali, nonché la [decisione n. 137/2025](#) nella quale viene rappresentata un'evoluzione coerente, spostando quindi l'attenzione sul **bilanciamento dinamico tra poteri** dell'Amministrazione e diritti difensivi del contribuente.

Seppur apprezzabile nell'impianto, la pronuncia citata ha lasciato aperte alcune **questioni operative**. Non ha chiarito, ad esempio, **come distinguere i documenti "integralmente favorevoli" da quelli "misti"**, contenenti elementi anche potenzialmente autoincriminanti.

La valutazione è rimessa al giudice tributario, che dovrà svolgere **un'analisi caso per caso**, con il rischio di **disomogeneità interpretative**. Inoltre, la decisione non definisce criteri univoci per l'accertamento dell'impedimento incolpevole, limitandosi a richiedere una **verifica di proporzionalità**. Tali ambiguità potrebbero incidere sull'effettività del **diritto di difesa** e generare **nuove incertezze applicative**, richiedendo un successivo intervento del Legislatore o della giurisprudenza di legittimità per consolidare l'indirizzo interpretativo.

In conclusione, dunque, la [sentenza n. 137/2025](#) ha segnato un punto di svolta nel diritto tributario, rimarcando che il contribuente **non è più semplice destinatario passivo** degli obblighi di collaborazione, ma **soggetto titolare di diritti difensivi autonomi e pienamente riconosciuti**.

La Corte Costituzionale, mediante il suo contributo, ha tracciato una **linea di equilibrio** che preserva l'efficacia dell'accertamento fiscale, senza sacrificare i principi di proporzionalità e



tutela della persona.

Resta ora da verificare come la giurisprudenza di merito applicherà tali principi e se la dottrina saprà **trasformare** questa decisione in un'occasione per ripensare, in chiave garantista, il **rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria**.